

## **Legge federale concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero**

del 24 marzo 2000

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 1999<sup>1</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> La Confederazione promuove la diffusione di conoscenze generali riguardanti la Svizzera, si adopera per suscitare la simpatia verso il nostro Paese e mette in evidenza la sua diversità e le sue attrattive.

<sup>2</sup> A tale scopo, istituisce un organismo denominato «Presenza Svizzera».

### **Art. 2**            Presenza Svizzera

<sup>1</sup> Presenza Svizzera dirige la formazione e lo sviluppo di una rete di relazioni tra le persone e le istituzioni che contribuiscono a promuovere l'immagine della Svizzera all'estero e raccoglie le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti. Assume iniziative, sostiene e coordina le attività dei suoi membri e dei suoi partner.

<sup>2</sup> Elabora e attualizza regolarmente messaggi di base che favoriscono la diffusione di un'immagine realistica e positiva della Svizzera all'estero.

<sup>3</sup> Adempie i propri compiti in particolare collaborando strettamente con gli Uffici federali interessati e con le rappresentanze all'estero del Dipartimento federale degli affari esteri.

<sup>4</sup> È in contatto con le imprese svizzere all'estero, con le associazioni di Svizzeri all'estero e con le delegazioni svizzere presso le organizzazioni internazionali.

<sup>5</sup> Può promuovere l'immagine della Svizzera all'estero sostenendo finanziariamente azioni adeguate.

<sup>6</sup> Può affidare l'esecuzione di compiti particolari a terzi, all'interno o all'esterno dell'Amministrazione federale, sotto la sua sorveglianza.

### **Art. 3**            Organi

Gli organi di Presenza Svizzera sono:

<sup>1</sup> FF 1999 8465

- a. la Commissione;
- b. l'Ufficio.

**Art. 4** Commissione

<sup>1</sup> La Commissione è formata da rappresentanti dell'Amministrazione federale, di altri organismi e di cerchie private che contribuiscono a promuovere l'immagine della Svizzera all'estero.

<sup>2</sup> Essa ha lo statuto giuridico di una commissione con potere decisionale.

**Art. 5** Ufficio

<sup>1</sup> L'Ufficio è l'organo esecutivo di Presenza Svizzera.

<sup>2</sup> Esso gestisce i fondi assegnati a Presenza Svizzera in funzione delle decisioni della Commissione.

**Art. 6** Nomine

Su proposta del Dipartimento federale degli affari esteri, il Consiglio federale nomina:

- a. il presidente di Presenza Svizzera;
- b. i membri della Commissione e i loro supplenti;
- c. il direttore dell'Ufficio.

**Art. 7** Procedura amministrativa

Contro le decisioni dell'Ufficio e della Commissione è ammissibile il ricorso al Dipartimento federale degli affari esteri.

**Art. 8** Rapporti

Presenza Svizzera pubblica un rapporto annuo.

**Art. 9** Disposizioni d'esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

<sup>2</sup> Esso disciplina, nei limiti delle prescrizioni legali in vigore, l'organizzazione di Presenza Svizzera nonché la sua posizione verso le autorità federali e le organizzazioni che con la loro attività assicurano la presenza della Svizzera all'estero.

<sup>3</sup> Esso stabilisce le condizioni per il sostegno accordato alle azioni destinate a promuovere l'immagine della Svizzera all'estero.

**Art. 10** Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 19 marzo 1976<sup>2</sup> che istituisce una Commissione di coordinamento per la presenza della Svizzera all'estero è abrogata.

**Art. 11** Disposizione transitoria

Il nuovo diritto è applicabile alle procedure in corso nel momento dell'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 12** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 24 marzo 2000

Il presidente: Seiler  
Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000

Il presidente: Schmid Carlo  
Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 11 aprile 2000<sup>3</sup>

Termine di referendum: 20 luglio 2000

1623

<sup>2</sup> RU 1976 2087

<sup>3</sup> FF 2000 1950